

sorto per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, mutui il cui ammortamento fa carico, per il 60% allo Stato, per il contributo a suo tempo concesso all'Attornato in base alla legge 6 novembre 1909 n. 223 a favore dei danneggiati dal terremoto suddetto.

Il residuo credito dell'Ente mutuante per detti mutui ammontava al 30 giugno 1932 a circa L. 520.000, di cui circa L. 230.000 a carico del mutuatario e circa L. 290.000 a carico dello Stato.

Il Consorzio suddetto, interpellato circa la estinzione di tali mutui, ha fatto presente di non poter consentire la cancellazione totale delle dette ipoteche mediante l'estinzione delle sole quote di mutuo facenti carico all'Attornato, in quanto le ipoteche stesse stanno a garanzia dello intero credito dell'Ente mutuante, benché le quote di mutuo facenti carico allo Stato siano ammortizzabili mediante semestralità da pagarsi dallo Stato stesso, direttamente all'Ente mutuante, in base ad un regolare decreto di concessione di contributo statale.

Allo stato delle cose occorrerebbe che l'Isti-